



REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO CONFEDERALE

NOLA, 12 GENNAIO 2023

INDICE

Titolo I: Soggetti

Art. 1.) ENTI PERIFERICI O SEDI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Art. 2.) ENTI PERIFESICI O SEDI REGIONALI, PROVINCIALI E TERRITORIALI

Art. 3.) ADESIONE SOCI

Art. 4.) ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI

Titolo II: Quota Associativa Annuale - Contribuzione

Art. 5.) DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Art. 6.) INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Titolo III: Adesione degli Enti Periferici o sedi Provinciali e Territoriali, Recesso, Esclusione

Art. 7.) ADESIONE DEGLI ENTI PERIFERICI O SEDI

Art. 8.) PROCEDIMENTO DI COMMISSARIAMENTO O CHIUSURA DEGLI ENTI PERIFERICI O SEDI

Art. 9.) RECESSO O ESCLUSIONE DI SOCIO

Titolo IV: Obblighi Informativi degli Enti Periferici o sedi, Incompatibilità, Sanzioni

Art. 10.) OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI ENTI PERIFERICI O SEDI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI

Art. 11.) DIRITTO DI ACCESSO DEGLI ENTI PERIFERICI O SEDI ED AGLI ATTI

Art. 12.) INCOMPATIBILITA' AL MANDATO, DELEGA O NOMINA

Art. 13.) INTERVENTO DI GARANZIA

Titolo V: Funzionamento degli Organi



Art. 14.) VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI NAZIONALI E DI CONTROLLO

Art. 15.) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA NAZIONALE E DELEGHE

Art. 16.) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 17.) ASSEMBLEA NAZIONALE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 18.) COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Art. 19.) COMMISSIONE OTAZIONE

Art. 20.) VOTAZIONI IN ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 21.) INTERVENTI IN ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 22.) MOZIONI ALL'O.D.G.

Art. 23.) OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 24.) ELEZIONE E REVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E DEL PRESIDENTE NAZIONALE CONFEDERALE

Art. 25.) OPERATIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONSULTAZIONE

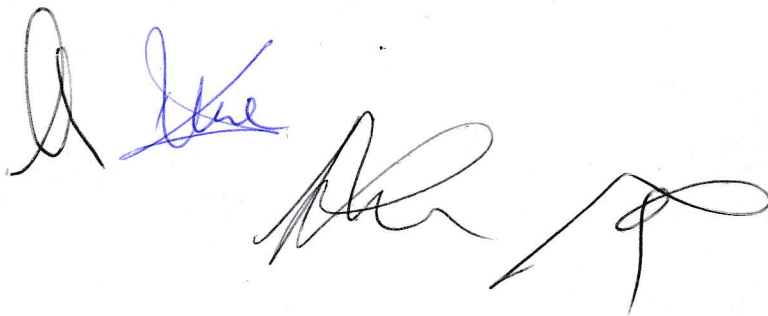
Art. 26.) SOSTITUZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27.) OPERATIVITA' DEL COMITATO O STAFF PRESIDENZIALE

Titolo VI: Norme transitorie e finali

Art. 28.) SCIoglimento DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE CONFEDERALE

Art. 29.) ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO CONFEDERALE



Titolo I: Soggetti

Art. 1.

ENTI PERIFERI O SEDI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO CONFEDERALE

L'elenco delle sedi Regionali, Provinciali e Territoriali dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale in Sigla: "En.Bi.Fo.Si." E Organismo Paritetico Nazionale Confederale, per la Formazione e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, in Sigla: "O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. ", esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Art. 2.

ENTI PERIFERICI O SEDI REGIONALI, PROVINCIALI E TERRITORIALI

Gli Enti Periferici o sedi Regionali, Provinciali e Territoriali devono essere regolarmente costituite con Atto Costitutivo e Statuto Associativo riportante la stessa denominazione con l'aggiunta della località della sede e vengono autorizzate dal Presidente Nazionale Confederale e sono rette dallo Statuto, che deve rispecchiarsi nello Statuto Confederale, e nel presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, dal Regolamento delle sedi e da Circolari conformi ai principi della normativa Confederale:

- a) Il Consiglio Direttivo di ogni Ente Periferico o sede sia essa Regionale, Provinciale o Territoriale si costituisce per Atto Pubblico Notarile oppure con la Registrazione dell'Atto Costitutivo e Statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, ma per svolgere l'attività l'Ente Periferico o sede deve essere autorizzate dal Presidente Nazionale Confederale;
- b) Il Vice Presidente di ogni Ente Periferico o Sede deve essere di esclusiva nomina da parte del Presidente Nazionale Confederale in quanto esso svolge la funzione di vigilanza e garanzia della regolarità delle attività associative ed istituzionali negli Enti Periferici o sedi;
- c) i Presidenti degli Enti Periferici o sedi Regionali, Provinciali e Territoriali rappresentano le istanze delle stesse presso il Presidente Nazionale Confederale e, possono ricevere dallo stesso incarico e deleghe singole o collegiali a rappresentare le istanze delle sedi presso gli Enti e la P.A..



Art. 3.

ADESIONE SOCI

Possono aderire all' En.Bi.Fo.Si. E O.P.N. –En.Bi.Fo.Si. le Aziende, Cooperative, Consorzi, Professionisti, Lavoratori Autonomi in possesso di P.IVA, Enti ed altre Associazioni Datoriali e Sindacali;

- a) Le Associazioni per aderire all' Ente Bilaterale Nazionale En.Bi.Fo.Si. devono riconoscersi nello Statuto Associativo e nel presente Regolamento di Attuazione dello stesso;
- b) La domanda di adesione all' "En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si." deve essere inoltrata al Presidente Nazionale Confederale che decide in merito all'adesione
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale ogni anno delibera in merito al contributo annuale che i soci incluso le Associazioni Datoriali e Sindacali devono versare;
- d) I soci che già aderiscono e versano la quota annuale all'Associazione datoriale costituente l'Ente Bilaterale, sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Art. 4.

ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI

Il Presidente Nazionale Confederale, può autorizzare oppure rifiutare la richiesta di adesione di una Associazione Datoriale o Sindacale all' "En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. "

- a) Le sedi dell' "En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. - En.Bi.Fo.Si." sono di Diretta ed Esclusiva Emanazione dello stesso ed hanno una propria autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e fiscale e si finanziano con proprie attività associative e con l'erogazione da parte dell'INPS dei i fondi versati mensilmente dai Datori di Lavoro di aziende private all' INPS attraverso i flussi UniEmens (ex DM 10) previsti dalla Legge N. 326 del 24 Novembre 2003.

Titolo II: Contribuzione

Art. 5.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Le quote associative annuali dei soci ivi incluse le Associazioni Datoriali e Sindacali, vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, in sede di approvazione del Bilancio Previsionale, secondo la procedura di seguito descritta:

- a) Ogni anno entro la fine del mese di Ottobre, il Consigliere Nazionale appositamente Delegato dal Presidente Nazionale Confederale, predispone i dati del Bilancio Previsionale che determina l'ammontare complessivo della contribuzione ordinaria per l'anno in corso;
- b) Entro la fine del mese di novembre, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulla proposta di approvazione del bilancio previsionale presentato dal Consigliere Nazionale appositamente Delegato dal Presidente Nazionale Confederale;
- c) sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale le Associazioni Datoriali e Sindacali soci fondatori dell'"En.Bi.Fo.Si. e O.P.N.- En.Bi.Fo.Si. "ed i Consiglieri Nazionali finché sono in carica, in quanto prestano il proprio impegno giornaliero ed assistenza gratuita all'Ente Bilaterale.

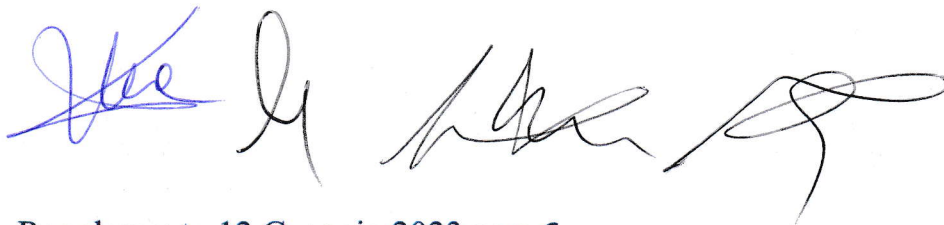
Art. 6.

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

La gestione delle contribuzioni obbligatorie corrisposte per il funzionamento del Sistema Bilaterale - Paritetico di cui all'art.16 dello Statuto, detratto l'importo contrattualmente stanziato per gli RST, verrà deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposita ripartizione per Enti Periferici o sedi prevista da norma regolamentare:

- a) Ogni azienda, cooperativa, Consorzio, Professionista e Lavoratore Autonomo ed Associazione aderente all'"En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. -En.Bi.Fo.Si. "ha N. 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della PEC oppure E - Mail ed in alternativa Raccomandata A.R per regolarizzare la sua posizione associativa contributiva;
- b) trascorso inutilmente tale termine, senza ulteriori comunicazioni il socio verrà sospeso automaticamente dai diritti di rappresentanza interna ed esterna, così come definito nel vigente Statuto e nel presente Regolamento di Attuazione dello stesso;
- c) Il Consiglio Direttivo Nazionale, il Comitato o Staff Presidenziale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, possono anche singolarmente proporre al Presidente Nazionale Confederale l'esclusione del socio inadempiente il quale direttamente delibererà in merito.

Titolo III: Adesione degli Enti Periferici o sedi Provinciali e Territoriali, Recesso, Esclusione



Art. 7.

ADESIONE AGLI ENTI PERIFERICI O SEDI

A norma dell'Atto Costitutivo e Statuto approvati dall' Assemblea Nazionale Costituente del 14/12/2017 e del presente Regolamento di Attuazione dello Statuto:

- a) Il Presidente Nazionale Confederale, può autorizzare o rifiutare a suo insindacabile giudizio l'apertura di un Ente Periferico o sede Regionale, Provinciale e Territoriale su richiesta scritta da parte del Presidente dell'Ente Periferico o sede che deve essere costituita con Atto Notarile oppure con Atto Costitutivo e Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale;
- b) La richiesta di apertura dell'Ente Periferico o sede deve essere corredata della seguente documentazione:
 1. Codice Fiscale e Verbale di Costituzione dell'Ente Periferico o Sede registrato presso l'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate di competenza territoriale;
 2. dai dati anagrafici e fiscali dei soggetti che ricoprono Cariche Direttive negli organi associativi degli Enti Periferici o sedi;
 3. l'elenco dei legali rappresentanti delle aziende, cooperative, consorzi, professionisti e Lavoratori Autonomi possessori di P. IVA che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e Statuto della sede, con indicazione della ragione sociale, della sede legale, degli estremi di iscrizione presso la C.C.I.A.A per le aziende oppure all'Albo Professionale;
- a) Il Presidente, Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo di ogni Ente Periferico o Sede Territoriale, Provinciale, Regionale devono essere privi di condanne penali passate in giudicato, non essere presenti in Enti o Organismi Bilaterali di altre Associazioni;
- b) Il vice Presidente di ogni Ente Periferico o Sede deve essere di esclusiva indicazione del Presidente Nazionale Confederale;
- c) Le Domande di adesione dei soci vanno tutte inoltrate alla sede Nazionale dell'ente bilaterale che provvede a registrare ed assegnare ad ognuna di essa il numero di iscrizione e protocollo nazionale.

Art. 8.

PROCEDIMENTO DI COMMISSARIAMENTO O CHIUSURA DEGLI ENTI PERIFERICI O SEDI

Il Commissariamento o l'Esclusione di un Ente Periferico o Sede Regionale Provinciale o Territoriale, per mancato versamento delle quote associative annuali dei soci

costituenti la sede o per comportamento scorretto e concorrenziale che arrechi pregiudizio morale o materiale nei confronti dell'” En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. “ , può essere proposta al Presidente Nazionale Confederale dal Consiglio Direttivo Nazionale oppure dal Comitato o Staff Presidenziale;

il Presidente Nazionale Confederale a suo insindacabile giudizio autonomamente, può deliberare in merito al Commissariamento oppure alla chiusura dell'Ente Periferico o sede, entro il termine di N. 30 (trenta) giorni dalla proposta.

Art. 9.

RECESSO O ESCLUSIONE DI SOCIO

Il recesso o esclusione di un socio deve essere comunicato dal Presidente dell'Ente Periferico o Sede Regionale, Provinciale o Territoriale, al Presidente Nazionale Confederale, a mezzo PEC oppure E - Mail ed in alternativa con lettera Raccomandata A.R., il quale provvederà ad emettere l'atto di recesso o esclusione.

Titolo IV: Obblighi Informativi degli Enti Periferici o sedi, Incompatibilità, Sanzioni

Art. 10.

OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI ENTI PERIFERICI O SEDI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI

I Presidenti degli Enti Periferici o Sedi Regionali, Provinciale e Territoriali ed i Presidenti delle Associazioni Datoriali e Sindacali aderenti, hanno l'obbligo di comunicare ed inviare al Presidente Nazionale Confederale la seguente documentazione:

- a) Entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle Cariche Direttive della sede o dell'Associazione, nonché le modifiche statutarie, mediante la trasmissione di copia firmata dei relativi verbali sottoscritti dagli Organi Direttivi Deliberanti;
- b) Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione presentata ai sensi della Legge n. 580/93 e ss. mm. ii. per il rinnovo del Consiglio Direttivo della locale Camera di Commercio;
- c) entro il 31 Marzo di ogni anno, nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR 2016/679 della UE), l'elenco e dati, la tipologia e settore delle Imprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi possessori di P.IVA associati presso l'Ente Periferico o sede oppure all'Associazione aderente, nonché il numero del
- d) personale dipendente degli stessi in carico alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente, per tutti gli altri suoi compiti istituzionali;
- e) comunicare almeno N.30(trenta) giorni prima le generalità dei soggetti di rappresentanza dell'” En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. “proposti per la

nomina, sostituzione o revoca o per qualsiasi motivo decaduti, per il rinnovo di Consigli Direttivi di CCIAA e di qualsiasi altro Organismo istituzionale, sia Provinciale che Regionale di pertinenza dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 11.

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ENTI PERIFERICI O SEDI ED AGLI ATTI

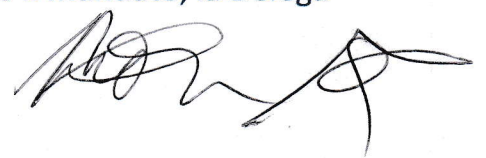
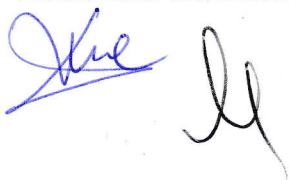
Il Presidente Nazionale Confederale può delegare componenti degli Organo Tecnico denominato "Comitato o Staff Presidenziale," per verificare la correttezza degli atti svolti e di tutte le attività associative svolte presso le Sedi Regionali, Provinciali e Territoriali, incluso l'accesso agli atti e di estrapolare la documentazione di interesse dell'"En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.":

- a) nel caso previsto dal precedente comma dell'art. 11, i Presidenti degli Enti Periferici o Sedi Regionali, Provinciali e Territoriali dovranno mettere a disposizione ai componenti del "Comitato o Staff di Presidenza appositamente delegati dal Presidente Nazionale Confederale, per la verifica tutta la documentazione indicata nel presente art.11, nonché l'elenco degli associati ed i relativi dati contabili ed i bilanci annuali, nonché fornire ogni ulteriore documentazione attestante il coinvolgimento e la partecipazione democratica dei soci iscritti all'Ente Periferico o sede alle attività associative, ivi incluse le convocazioni delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'Ente Periferico o sede ;
- b) l'inadempimento degli obblighi di cui al su indicato articolo e commi o la mancata comunicazione di dati non veritieri, errati o incompleti viene notificato, a mezzo PEC oppure E - Mail o con lettera Raccomandata A.R. dal Presidente Nazionale Confederale al Presidente dell'Ente Periferico o sede inadempiente, con richiesta di sanare l'inadempimento entro N.30 (trenta)giorni;
- c) Decorso inutilmente tale termine, il Presidente Nazionale Confederale, può a suo insindacabile giudizio deliberare il Commissariamento o la sospensione della rappresentanza interna ed esterna dell'Ente Periferico o sede oppure procedere alla chiusura dell'Ente Periferico o Sede Regionale, Provinciale o Territoriale.

Art. 12.

INCOMPATIBILITA' AL MANDATO, DELEGA O NOMINA

Ciascun componente degli Organi Direttivi Nazionali o delle Sedi Regionali, Provinciali e Territoriali dell'"En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.", nonché delle Associazioni Datoriali e Sindacali ad esso aderenti, ha l'obbligo di comunicare eventuali situazioni di incompatibilità dei ruoli indicati nel loro Statuto con quello dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederazione, che non gli permettano di accettare il Mandato, la Delega



o Nomina da parte del Presidente Nazionale Confederale al momento della nomina o designazione, o per motivi sopravvenuti durante la carica.

Art. 13.

INTERVENTO DI GARANZIA

Il Presidente Nazionale Confederale, su richiesta di N. 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato o Staff di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti o oppure del 20% degli associati in regola con la quota associativa annuale ed avente diritto di voto nell'Assemblea Nazionale, è tenuto a convocare l'Assemblea Nazionale entro un termine di max n° 30 (trenta)giorni dalla richiesta.

Titolo V: Funzionamento degli Organi

Art. 14.

VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI NAZIONALI E DI CONTROLLO

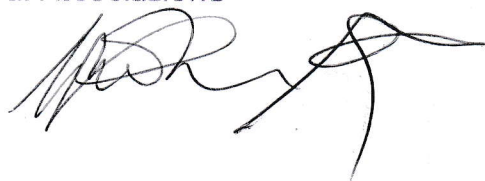
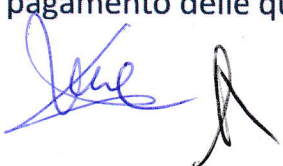
Devono essere redatti appositi verbali nei Registri delle Adunanze dell'Assemblea Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo Nazionale, a cura di un Consigliere Nazionale verbalizzante appositamente delegato dal Presidente Nazionale Confederale, il quale verifica le votazioni e delle Adunanze dell'Assemblea Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) Il Consigliere Nazionale appositamente delegato dal Presidente Nazionale Confederale, redige appositi verbali delle adunanze dell'Assemblea Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo Nazionale, in merito alle procedure di sua competenza e, detti verbali sono conservati a cura del Presidente Nazionale Confederale, presso la sede Nazionale Amm.va/Operativa dell'" En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. “;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti, redige verbali delle procedure di evasione delle questioni sottoposte alla sua competenza; detti verbali sono conservati presso la Sede NazionaleAmm.va/Operativa dell'" En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. “a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA NAZIONALE E DELEGHE

Ogni socio iscritto all'" En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. “ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed ogni Presidente di Associazione



Datoriale e Sindacale aderente in regola con il versamento della quota annuale, ha diritto di partecipare alla votazione in Assemblea Nazionale delle Cariche Direttive Nazionali:

- a) ciascun socio può rappresentare per delega in Assemblea Nazionale max N.2 (due) altri associati con diritto di voto;
 - 1. ogni Associazione Datoriale e Sindacale aderente, avrà diritto di rappresentare la stessa con n°01 (uno) voto;
- b) le decisioni dell'Assemblea Nazionale dei soci sono prese, salvo diversa disposizione del vigente Statuto Confederale e del presente Regolamento di Attuazione dello stesso, a maggioranza semplice dei voti degli associati e loro delegati;
- c) possono assistere alle riunioni dell'Assemblea Nazionali, senza diritto di voto, i Segretari e Direttori delle Associazioni Nazionali aderenti.

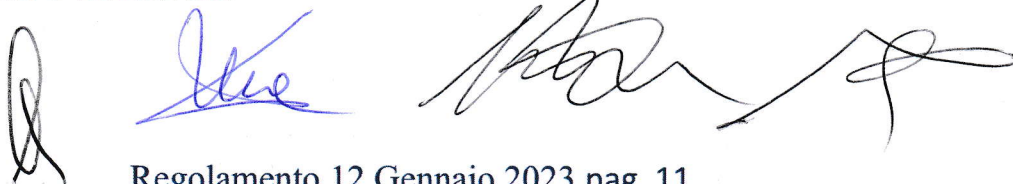
Art. 16.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale dei soci si riunisce in Italia ed in caso di impedimento prolungato o per cause di forza maggiore anche in Video Conferenza, su disposizione del Presidente Nazionale Confederale;

L'Assemblea Nazionale si riunisce:

- a) almeno una volta l'anno, salvo imprevisti o impedimenti per cause di forza maggiore per l'approvazione del rendiconto annuale e bilancio previsionale, entro il 30 Luglio;
- b) ogni qual volta il Presidente Nazionale Confederale lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato o Staff Presidenziale, del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure almeno il 20% dei soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed aventi diritto di voto;
- c) in caso di assenza prolungata o impossibilità o impedimenti di forza maggiore del Presidente Nazionale Confederale, in sua vece potrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale anche il Vice Presidente Nazionale;
- d) l'Assemblea Nazionale viene convocata con avviso spedito almeno N.7(sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, di norma con PEC ed in alternativa con E-Mail oppure per lettera Raccomandata A.R. oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto e la convocazione sarà valida anche con affissione della stessa presso gli Enti Periferici o Sedi Regionali, Provinciali e Territoriali.



Art. 17.

ASSEMBLEA NAZIONALE PUBBLICA E PRIVATA

L'Assemblea Nazionale dei soci, su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, può essere svolta anche parzialmente in forma pubblica:

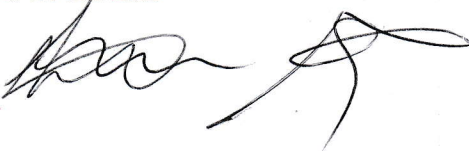
- a) non può essere svolta l'Assemblea Nazionale in forma pubblica la parte relativa alla approvazione del rendiconto e del bilancio previsionale e delle nomine alle cariche direttive nazionali e quelle delle Commissioni ed Organismi e le altre attività interne dell' "En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. ";
- b) la relazione politico-generale del Presidente Nazionale Confederale, illustrata durante la parte pubblica dell'Assemblea, costituisce tutt'uno con quella operativa illustrata durante i lavori dell'Assemblea Nazionale privata.

Art. 18

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione "Verifica Poteri" è formata da N. 3(tre) e max n°5 (cinque) componenti, votati dall' Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale tra i Presidenti degli Enti Periferici o sedi Regionali, Provinciali e Territoriali ed i Presidenti delle Associazioni Datoriali e Sindacali aderenti:

- a) essa procede all'accertamento delle presenze, della regolarità e validità delle deleghe di rappresentanza dei soci assenti, nonché dell'esistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto;
- b) il diritto al voto viene accertato sulla base delle comunicazioni inviate dal Presidente Nazionale Confederale agli associati ed ai Presidenti delle Associazioni aderenti, in regola con il pagamento delle quote associative annuali;
- c) la validità del conferimento di delega dei soci dovrà risultare da lettera a mano, o PEC a firma del delegante e dovrà riportare il nome del delegato;
- d) Il conferimento di delega di rappresentanza ha efficacia per la sola Assemblea Nazionale per cui è delegato;
- e) la Commissione "Verifica Poteri" nomina al proprio interno il Presidente a maggioranza dei suoi componenti la quale al termine dei propri lavori, redige un verbale dell'operato svolto che viene consegnato al Presidente dell'Assemblea Nazionale che ne dà lettura e, successivamente il verbale viene consegnato al nuovo Presidente Nazionale Confederale eletto;
- f) il verbale conterrà: il numero dei soci presenti, di quelli rappresentati per delega e degli assenti;
- g) La votazione del Presidente Nazionale Confederale e del Consiglio Direttivo Nazionale, potrà avvenire anche a scrutinio segreto, se la stessa viene autorizzata dal Presidente Nazionale Confederale ancora in carica.



ART. 19.

COMMISSIONE VOTAZIONI

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale, nomina la "Commissione Votazioni", costituita da N.3(tre) e max N.5 (cinque) delegati scegliendoli tra i Presidenti delle sedi e i Presidenti e delle Associazioni aderenti;

la "Commissione Votazioni" elegge al proprio interno il Presidente, a maggioranza dei suoi componenti ed ultimate le votazioni, essa procede allo scrutinio dei voti. La "Commissione Votazioni" redige il verbale di scrutinio, che viene consegnato al Presidente dell'Assemblea che ne dà lettura e successivamente sarà consegnato al nuovo Presidente Nazionale Confederale eletto.

Art. 20.

VOTAZIONI IN ASSEMBLEA NAZIONALE

Le votazioni sui vari argomenti all'O.D.G. possono avvenire:

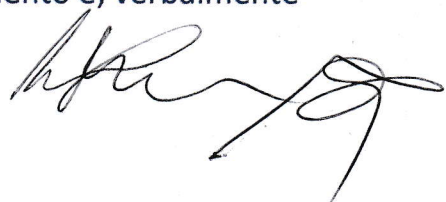
- 1) per alzata di mano;
- 2) per appello nominale;
- 3) per scrutinio segreto, solo se autorizzate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.
 - a) sulle modalità della votazione, ove non vi siano mozioni d'ordine in senso contrario, vale la proposta del Presidente dell'Assemblea Nazionale;
 - b) nella votazione per alzata di mano, ciascun delegato pone in evidenza le eventuali deleghe dei soci ad esso trasferite, in modo da facilitare il conteggio dei voti;
 - c) nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, si debbono conteggiare i voti favorevoli, contrari e gli astenuti.

Art. 21.

INTERVENTI IN ASSEMBLEA NAZIONALE

soci in regola con i pagamenti delle quote associative annuali ed aventi diritto di voto che intendono prendere la parola sugli argomenti all'O.D.G. debbono farne richiesta al Presidente dell'Assemblea Nazionale, il quale ha facoltà di stabilire il tempo massimo entro cui contenere i singoli interventi:

- a) gli interventi si effettuano secondo l'ordine di presentazione della richiesta;
- b) I soci partecipanti ed i Presidenti delle associazioni aderenti, hanno facoltà in Assemblea Nazionale di richiedere per iscritto al Presidente dell'Assemblea Nazionale di parlare per fatto personale in qualsiasi momento e, verbalmente



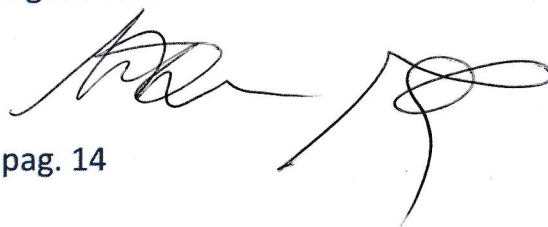
- c) quando non sia in corso l'illustrazione di una relazione o un intervento o una votazione;
- d) il Presidente dell'Assemblea Nazionale concede la parola, per fatto personale, al termine della relazione o dell'intervento in corso o al momento della richiesta o immediatamente, in caso di richiesta verbale;
- e) il Presidente dell'Assemblea Nazionale ha facoltà di disporre l'immediata cessazione dell'intervento, ove accerti che lo stesso non abbia contenuti tali da essere considerato come mozione d'ordine o intervento per fatto personale;
- f) la mozione d'ordine ha la precedenza sugli interventi riguardanti l'O.D.G. e su di essa, prima che il Presidente dell'Assemblea Nazionale la ponga ai voti,
- g) hanno diritto di parola, oltre al presentatore per la sua illustrazione, un socio oratore favorevole ed uno socio contrario;
- h) la richiesta riguardante le modalità di votazione è considerata Mozione d'Ordine.
- i) Il Presidente dell'Assemblea Nazionale ha facoltà di richiamare l'oratore, qualora questi non si attenga all'argomento in discussione, secondo l'Ordine del Giorno;
- j) qualora l'oratore non ottemperi al richiamo del Presidente dell'Assemblea Nazionale, questo ha facoltà di toglierli la parola.

Art.22.

MOZIONI

I soci in regola con i pagamenti della quota associativa annuale partecipanti all'Assemblea Nazionale, hanno facoltà di presentare al Presidente dell'Assemblea Nazionale mozioni sul merito degli argomenti posti all'O.D.G.:

- a) le mozioni vengono accolte dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, quando sono sottoscritte da almeno N.20(venti)soci o delegati presenti, oppure da almeno N.2 (due) Presidenti di associazioni aderenti oppure quando siano presentate dal Presidente Nazionale Confederale in carica;
- b) constatata l'osservazione di tali modalità, il Presidente dell'Assemblea Nazionale dà la parola ad uno dei presentatori per l'illustrazione della mozione e quindi concede la parola nell'ordine ad un oratore contrario e ad uno favorevole;
- c) in caso di presentazione di più mozioni sullo stesso argomento, il Presidente dell'Assemblea Nazionale ha facoltà di unificare i testi;
- d) il Presidente dell'Assemblea Nazionale può decidere di non porre in votazione quelle successivamente presentate sullo stesso argomento.



Art. 23.

OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di norma da una a tre volte l'anno, anche in video conferenza ed è convocato dal Presidente Nazionale Confederale, che lo presiede ed in caso di assenza prolungata o impossibilità o impedimento, può essere convocato dal Vice-Presidente Nazionale, con l'Ordine del Giorno comunicato ai componenti almeno N. 7(sette) giorni prima della riunione, con PEC oppure Mail oppure con lettera Raccomandata A.R oppure altro mezzo anche telematico o comunque idoneo e comprovante l'avvenuta comunicazione:

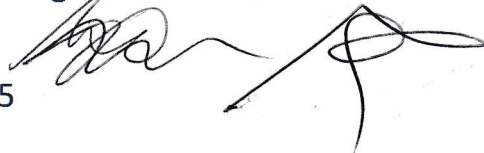
- a) in caso di urgenza il Presidente Nazionale Confederale può convocare il Consiglio Direttivo Nazionale, senza il rispetto del termine di cui al comma precedente;
- b) il Presidente Nazionale Confederale può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale, i componenti del Comitato o Staff di Presidenza, i Presidenti delle Associazioni aderenti, degli Enti ed Organismi collaterali e Professionisti Esperti, senza però avere diritto di voto;
- c) i Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che saranno assenti ingiustificati per n°3 (tre) sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, saranno considerati esclusi dallo stesso e verranno sostituiti tra i soci attivi e meritevoli e disponibili, su proposta dei restanti Componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, con provvedimento diretto del Presidente Nazionale Confederale.

Art. 24.

ELEZIONE E REVOCA DEL PRESIDENTE CONFEDERALE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale dei soci aventi diritto di voto che elegge il Presidente Nazionale Confederale ed il Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere convocata possibilmente salvo imprevisti o impedimenti di forza maggiore per una data che si collochi almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del mandato del Presidente Nazionale Confederale in carica:

- a) il Presidente Nazionale Confederale ed il Consiglio Direttivo Nazionale vengono eletti dai partecipanti all'Assemblea Nazionale a maggioranza dei soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed aventi diritto di voto e dei Presidenti delle Associazioni aderenti, nelle modalità che prevede il presente Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- b) ove nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta, si procede con la seconda votazione che prevede la maggioranza richiesta è della metà più uno dei voti espressi dai presenti anche per delega e dei Presidenti



- c) delle associazioni aderenti, espressi come prevede il presente Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- d) Il Presidente Nazionale Confederale ed il Consiglio Direttivo Nazionale in carica, possono essere nuovamente candidati e rieletti anche più volte;
- e) l'Assemblea Nazionale dei soci può revocare il mandato al Presidente Nazionale Confederale ed al Consiglio Direttivo Nazionale, solo ed esclusivamente per gravi motivi documentabili o atti commessi ai danni dell'En.Bi.Fo.Si. e O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. “e, la votazione deve avere la maggioranza di almeno 2/3 (due/terzi) dei soci iscritti che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed aventi diritto di voto a partecipare all'Assemblea Nazionale e, posta preventivamente all'O.D.G.;
- f) sono esclusi dalla votazione di eventuale revoca del mandato al Presidente Nazionale Confederale ed al Consiglio Direttivo Nazionale, i Presidenti delle Associazioni Datoriali e Sindacali aderenti.

Art. 25.

OPERATIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONSULTAZIONE

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente Nazionale Confederale, quest'ultimo deve convocare il Consiglio Direttivo Nazionale per la nomina della “Commissione di Consultazione”, composta di N.3(tre) max n°5 (cinque) soci scelti dal Presidente Nazionale Confederale tra i soci che hanno dimostrato ampia conoscenza del sistema associativo Confederale:

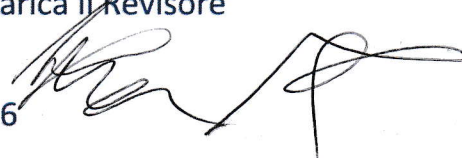
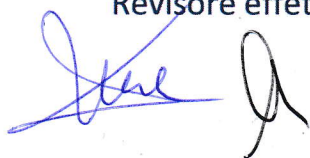
- a. la Commissione “Consultazione” presenta all'Assemblea Nazionale gli esiti della sua indagine, indicando uno o più liste di soci candidati alle cariche direttive nazionali;
- b. le liste dei soci candidati alla carica di Presidente Nazionale Confederale o di Consiglieri del Direttivo Nazionale, devono essere approvate dal Presidente Nazionale Confederale ancora in carica;
- c. la Commissione “Consultazione” si scioglie senza bisogno di formalità alla data di accettazione della nomina da parte del nuovo Presidente Nazionale Confederale votato in Assemblea Nazionale.

Art.26.

SOSTITUZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei Revisori dei Conti effettivi, subentra il Revisore dei Conti supplente più anziano d'età, che resta nella carica sino alla data della successiva Assemblea Nazionale:

- a) la prima Assemblea Nazionale utile deve sostituire il Revisore cessato con altro Revisore effettivo; essa può anche confermare nella carica il Revisore



supplente, che in questo caso assume le funzioni di Revisore effettivo e dura in carica fino alla naturale scadenza della carica del Revisore venuto a cessare.

Art.27.

OPERATIVITA' DEL COMITATO O STAFF DI PRESIDENZA

Il Comitato o Staff di Presidenza è l'Organo Tecnico deputato a cui qualunque socio può sottoporre un quesito od attivare la procedura per la composizione delle controversie con altri soci.

Il socio che intende sottoporre il quesito deve inviare comunicazione scritta al Comitato o Staff di Presidenza a mezzo PEC oppure E-Mail oppure con lettera Raccomandata A.R. presso la Sede Nazionale Amm.va/ Operativa dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale.

La lettera deve contenere a pena di improcedibilità:

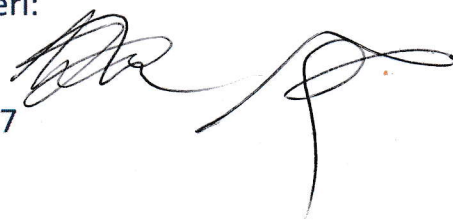
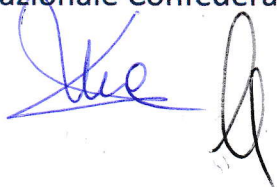
- a) l'esplicazione del quesito sottoposto o della questione per cui si richiede l'intervento a titolo di amichevole compositore;
- b) l'indicazione dell'eventuale controparte;
- c) la convocazione per l'audizione del socio da parte del Comitato o Staff di Presidenza deve avvenire entro i successivi N.30(trenta) giorni della richiesta;
- d) il Comitato o Staff di Presidenza deve riunirsi entro N. 30(trenta) giorni dopo la convocazione del socio e la pronuncia va resa entro e non oltre N.30(trenta) giorni, con eventuale proroga non superiore a N.30 (trenta) giorni;
- e) in caso di mancato componimento amichevole della controversia, il Comitato o Staff di Presidenza, ne dà comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Titolo VI: Norme transitorie e finali

Art. 28.

SCIoglimento DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE CONFEDERALE

In caso di richiesta di scioglimento dell' En.Bi.Fo.SI. E O.P.N. – En.Bi.Fo.SI." l'Assemblea Nazionale dei soci dovrà essere rappresentativa di almeno i 2/3 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed aventi diritto di voto, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella stessa sarà nominato un" Collegio "Liquidatori" composto da n°6 (sei) membri, più il Presidente Nazionale Confederale ancora in carica e ne determina i poteri:



- a) Il Collegio "Liquidatori" sarà suddiviso con n°3 (tre) membri designati dall'Associazione Datoriale fondatrice e con n°3(tre) membri designati dall'Associazione Sindacale fondatrice e, sarà presieduta dal Presidente Nazionale Confederale ancora in carica.

Art. 29.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale, entra in vigore dalla data di sua approvazione il 12 Gennaio 2023 ed integra e rafforza le norme contenute nel vigente Statuto Nazionale Confederale.

Il Vice Presidente
Dott. Giovanni Centrella

IL Consiglio Direttivo
Nazionale Confederale



Michele Cerciello

Il Presidente
Nazionale Confederale
Dott. Tommaso Cerciello

